



# COMUNE DI CORCIANO

*Provincia di Perugia*

**ORDINANZA SINDACALE N. 73 DEL 18-05-2020**

**REGISTRO GENERALE Numero 91**

**COPIA**

**Oggetto: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA SVOLGIMENTO MERCATI SETTIMANALI DAL 18 MAGGIO 2020**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che nel Paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19 e che sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con numerosi DPCM, disposizioni normative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

### VISTO:

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 recante *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale **n.125 del 16/05/2020**;
- il DPCM 17 maggio 2020, recante “**Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dato atto che all'art. 11, comma 1, è stabilito che “*Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020*”;

### VISTO:

- l'Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria n. 25 del 17/05/2020 avente ad oggetto *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio parziale delle attività economiche e produttive attualmente sospese – A decorrere dal 18.05.2020*;
- l'art. 1, comma 1 dell'ordinanza regionale n.25/2020 ove è previsto che “...è autorizzata l'apertura delle imprese operative nei seguenti settori: commercio al dettaglio ad eccezione delle attività di commercio ambulante come individuate nell'allegato 1...”, ovvero che non può essere svolto il commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature, profumi, cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, commercio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici, materiale elettrico, commercio ambulante di altri prodotti n.c.a.;
- l'Allegato 2 all'Ordinanza regionale – Conferenza delle regioni e delle province autonome

(20/81/Cr01/COV19) – Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative e, in particolare la sezione specifica per il Commercio al dettaglio su aree pubbliche;

**CONSIDERATO** il carattere diffusivo dell'epidemia e la situazione di pandemia dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**RITENUTO** necessario ed urgente dover adottare ogni misura di natura precauzionale tesa a prevenire la potenziale trasmissione del virus COVID-19 nell'ambito del territorio comunale;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2015 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 29/04/2019;

**RITENUTO** opportuno definire, in aggiunta alle indicazioni igienico-sanitarie, di distanziamento sociale e di salvaguardia della salute, già impartite con i provvedimenti governativi e regionali, e nella necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, delle specifiche regole e modalità di esercizio, che consentano lo svolgimento dei mercati salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria volte al contenimento del contagio;

**DATO ATTO** che tale regolamentazione provvisoria produce i suoi effetti dal 18 maggio e fino a successivi provvedimenti legati all'evoluzione della situazione epidemiologica, come previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza Regionale n. 25/2020;

**VISTO** l'art. 50, c. 5 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che legittima la competenza del Sindaco in materia;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**DATO ATTO** che per le circostanze di necessità e di urgenza non è possibile dare luogo alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento e di informazione preventiva al Prefetto;

**VISTO:**

- l'art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;
- il D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- il D.L. n. 19 del 25/03/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- il DPCM 17 maggio 2020;

## ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

che dal giorno lunedì 18 maggio 2020 gli operatori dei mercati su area pubblica del territorio comunale possano svolgere la loro attività, **ad eccezione delle imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 25 del 17/5/2020 (settori del commercio ambulante esclusi dalla riapertura, fino a nuova disposizione regionale: commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature, profumi, cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, commercio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici, materiale elettrico,**

commercio ambulante di altri prodotti n.c.a), a condizione che vengano rispettate tutte le seguenti regole di esercizio e misure comportamentali:

1. Rispetto delle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative – Allegato 2 all’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 25 del 17/5/2020 – sezione dedicata al “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”, in particolare ai titolari di posteggio è imposto il rigoroso rispetto delle *Misure a carico del titolare di posteggio*;
2. Rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. C) e 8 dell’allegato 5 del DPCM del 26/04/2020, ovvero mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento; uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande; Accessi regolamentati e scaglionati (per locali di dimensioni superiori a 40 mq, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita); informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
3. Disposizione dei banchi:
  - Mercato di Mantignana del lunedì:
    - il titolare del posteggio 3, dovrà occupare lo stallo n. 2
    - posteggio libero destinato alla spunta – posteggio n. 1
  - Mercato di San Mariano del martedì:
    - il titolare del posteggio 4, dovrà occupare lo stallo n. 5
    - posteggio libero destinato alla spunta – posteggio n. 1
  - Mercato di Corciano Capoluogo del mercoledì:
    - n. 2 posteggi liberi destinati alla spunta – posteggi 1 e 2
  - Mercato di Ellera del venerdì:
    - il titolare del posteggio 2 dovrà occupare lo stallo n. 7 e il titolare del posteggio 9 dovrà occupare lo stallo n. 10
    - posteggio libero destinato alla spunta: posteggio n. 15 (per produttori agricoli)
  - Mercato agricolo di San Mariano del mercoledì: conserva la consistenza autorizzata (vengono venduti solo prodotti agricoli), ma la distanza tra i banchi dovrà essere di almeno 5 metri lineari (lateralmente) ed i banchi non dovranno collocarsi frontalmente, ma disporsi a scacchiera;
4. Ogni singolo operatore dovrà delimitare il proprio banco, con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dal proprio spazio. All’interno della propria area di concessione dovrà assicurarsi di accogliere un numero di persone tale da garantire comunque la distanza di almeno 1 metro tra i clienti; l’operatore dovrà adoperarsi affinché i clienti attendano il proprio turno opportunamente distanziati;
5. Le misure sopra riportate si applicano anche ai posteggi fuori mercato previsti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle Aree pubbliche.

La presente ordinanza **produce i suoi effetti dal 18 maggio 2020 fino a successivi provvedimenti legati all’evoluzione della situazione epidemiologica, come previsto dall’art. 4 dell’Ordinanza Regionale n. 25/2020, salvo proroga e salvo revoca.**

**DISPONE**

- che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali;
- del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune;
- di incaricare la Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- di dare atto che – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990 – il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Paltriccina, Responsabile dell'Area Cultura, Turismo e Sviluppo del Territorio e che presso il Servizio Commercio (tel. 075.5188246) si possono richiedere documenti e informazioni relativi alla presente ordinanza;
- di trasmettere la presente ordinanza a: Questura di Perugia; Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia; Comando Stazione Carabinieri di Corciano; Polizia Locale del Comune di Corciano.

### AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla data di conoscenza dell'atto innanzi al Tribunale Regionale per l'Umbria (ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre

Dalla Residenza Municipale, lì diciotto maggio duemilaventi.

IL SINDACO

F.to CRISTIAN BETTI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, li 18-05-20



IL RESPONSABILE